



COMUNE DI SAN FERDINAND
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 06 del 30.06.2020

Oggetto: *Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 e approvazione definizione delle rate e delle scadenze di versamento - (Conferma impianto tariffario 2019 ai sensi dell'art. 107, c. 5. D.L. 18/2020) .*

L'anno **duemilaventi**, addì **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle **ore 17:00**, nella sala consiliare del Comune, convocata nei modi di legge e nei termini di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Cognome e Nome	P/A
1	TRIPODI ANDREA	P
2	LOIACONO IRMA	P
3	GAETANO GIANLUCA	P
4	D'AGOSTINO ROSA	P
5	BONASERA SALVATORE	P
6	PAPARATTO VITTORIO EMANUELE	P
7	DI TOMMASO ANTONIO	A
8	STUCCI ALEX	P
9	MUMOLI SABATINO	P
10	OLIVA MICHELE	A
11	GAUDIOSO ANTONIO	A
12	VARRA' MICHELE	A
13	COSTA SALVATORE	A

Presiede il Prof.Andrea Tripodi, nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa alla seduta il Dott.Pietro Emilio, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n.8 consiglieri su n.13 consiglieri in carica, dichiara aperta la discussione in merito all'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (iuc) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, **ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (tari)**, e l'imposta municipale propria (imu) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 “bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in gu serie generale n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45) ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 02/09/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, contenente anche il Regolamento della Componente TARI pubblicata sul portale del federalismo in data 10/09/2014, che resta di fatto applicabile per specifica disposizione normativa come sopra riportata;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.05 in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento TARI i vigore dal 1^ gennaio 2020;

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, **Art. 57-bis “Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe.** Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico” :

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) **al comma 652**, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: **«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;**
 - b) dopo il comma 683 e' inserito il seguente:

NUOVO TESTO NORMATIVO

COMMA 652 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, **per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,** l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi*

indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, **Art. 38-bis) “Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali”**

((1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite le seguenti: «o della città metropolitana»;
- b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: **«Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo.** Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.....

RILEVATO CHE:

- il principale elemento di novità introdotto nel corso del 2019, rispetto all'assetto normativo vigente è stata la recente approvazione, da parte dell'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA), con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;
- i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;

RICHIAMATI, in particolare, della citata deliberazione n.443/2019:

- **l'articolo 6** che definisce la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario, delineando il seguente percorso:

a) il soggetto gestore (Camassambiente Spa) predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;

b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

- **l'articolo 7** che prevede “meccanismi di garanzia” del funzionamento del sistema e che, in particolare, in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del PEF, l'ente territorialmente competente che ha richiesto i dati e gli atti ne dà comunicazione all'ARERA, la quale provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi di procedere irrogando sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo ai limiti previsti dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/1995, *“salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri”*;

- **l'articolo 8** che nel quale si specifica le *“Tempistiche di trasmissione”* con riferimento all'anno 2020, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, convertito, con modificazioni, con la **LEGGE DI 24 APRILE 2020, N. 27** «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.». (GU

n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) - **Articolo 107 “Differimento di termini amministrativo-contabili”**, il quale prevede, tra l'altro :

- **COMMA 5. I COMUNI POSSONO, IN DEROGA** all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **APPROVARE LE TARIFFE DELLA TARIFFA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA ADOTTATE PER L'ANNO 2019, ANCHE PER L'ANNO 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
- le modalità di approvazione del PEF 2020 restano invariate e regolate dall'articolo 6 dell'Allegato A alla delibera ARERA n.443 (MTR): la competenza spetta all'Ente territorialmente competente (EGATO o Comune in caso di assenza o non operatività dell'ente di governo d'ambito).

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di *San Ferdinando* (RC) non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

TENUTO CONTO CHE :

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

CONSIDERATO che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale nr.4 del 27/03/2019;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà

all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

RITENUTO, ALTRESI', di stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2020 sia effettuato in n. 3 (tre) rate nei termini seguenti :

Tributo	Prima rata	Seconda rata	Terza rata	Pagamento in unica soluzione
T.A.R.I.	31 agosto	31 ottobre	31 dicembre	31 agosto

FATTE PROPRIE di questo atto tutte le premesse, e le considerazioni ed il deliberato assunto con la citata delibera 2019, in particolare, in merito alle tariffe, le riduzioni, agevolazioni, le esenzioni disposte;

DATO ATTO che il procedimento di calcolo delle tariffe TARI è basato sul "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 :

- **COMMA 15.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

- **COMMA 15-bis.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

- **COMMA 15-ter.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il

28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, convertito, con modificazioni, con la **LEGGE DI 24 APRILE 2020, N. 27** «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi». (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) - **Articolo 107 “Differimento di termini amministrativo-contabili” comma 2)**, il quale prevede, **per l'esercizio 2020, CHE IL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 È DIFFERITO AL 31 LUGLIO 2020;**

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dal Regolamento TARI** si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTI:

- il D'Lgs.18 agosto 2000, n.267;
- il D.Lgs.23 giugno 2011, n.118;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO l'esito unanime della votazione;

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) **di applicare la deroga** prevista D.L. 17-03-2020 n.18 – art.107 – comma 5, e pertanto di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- 3) **di confermare** per il corrente anno le tariffe nelle misure già adottate per l'anno 2019, approvando le scadenze delle rate del tributo comunale sui rifiuti - TARI per l'anno 2020, per le utenze domestiche e non domestiche nei termini seguenti :

Tributo	Prima rata	Seconda rata	Terza rata	Pagamento in unica soluzione
T.A.R.I.	31 agosto	31 ottobre	31 dicembre	31 agosto

- 4) **di considerare** come parte integrante del presente deliberato quanto assunto nella dalla sopra citata delibera di Consiglio Comunale nr.4 del 27/03/2019, che non si allega materialmente in quanto atto già noto, pubblicato, certo e conoscibile;
- 5) **di dare atto** che, come previsto dall'art. 1 comma 666 della legge 147 del 2013, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- 6) **di trasmettere** copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati;
- 7) **di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;**
- 8) **di procedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire una tempestiva emissione degli avvisi di pagamento TARI anno 2020.

D E L I B E R A

- il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SAN FERDINANDO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n.06 del 30.06.2020

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 e approvazione definizione delle rate e delle scadenze di versamento - (Conferma impianto tariffario 2019 ai sensi dell'art. 107, c. 5. D.L. 18/2020) .

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: **PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 17472012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

San Ferdinando, 10.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonino Gulli

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: **PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.L.vo 267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.


San Ferdinando, 10.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonino Gulli

Approvato e sottoscritto

► Il Sindaco- Presidente

f.to Prof. Andrea Tripodi




► Il Segretario Comunale

f.to Dr. Pietro Emilio

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 01.07.2020



► Il Responsabile

f.to Serafino Scrugli

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 01.07.2020




► Il Segretario

f.to Dr. Pietro Emilio

È copia conforme all'originale.

Data 01.07.2020



► Il Segretario

Dr. Pietro Emilio